

OSSERVAZIONI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: BONFRISCO)

Roma, 20 dicembre 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (n. 59)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011, concernente l'uso degli indici di riferimento per gli strumenti o fondi finanziari (cosiddetto regolamento *benchmark*), e il regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

rilevato che, poiché i citati regolamenti rappresentano fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale, lo schema di decreto legislativo si limita a stabilire le disposizioni espressamente richieste, che riguardano principalmente: a) la designazione delle autorità competenti a svolgere i compiti dettati dai regolamenti; b) l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento di tali compiti;

considerato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo:

- individua le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi prescritti dal regolamento (UE) 2015/2365, nella Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, ciascuna nei confronti delle controparti finanziarie che già ricadono nella loro sfera di attribuzione;

- individua le autorità nazionali competenti a garantire il rispetto delle norme previste dal regolamento *benchmark*. In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento (in linea con quanto previsto dalla legge di delegazione europea) e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Con riferimento invece all'utilizzo dei *benchmark*, viene riproposto il criterio di ripartizione per soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

- per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento *benchmark* e delle relative norme tecniche di regolamentazione: non sono previste sanzioni penali; viene prevista per le sanzioni amministrative pecuniarie una forbice edittale differenziata per le persone giuridiche e le persone fisiche; viene disposto che l'irrogazione delle sanzioni previste per le persone fisiche possa avvenire anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale di società ed enti nei confronti dei quali siano accertate le violazioni; vengono richiamate le misure amministrative che possono essere utilizzate per reprimere le condotte violative; viene attribuita la potestà sanzionatoria in capo alle quattro autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS e COVIP), ciascuna con riferimento ai soggetti sottoposti alla propria vigilanza.

- per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, si individuano le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4 (segnalazione delle operazioni) e 15 (trasparenza nel riutilizzo) del regolamento, a completamento della norma dello stesso regolamento che dispone sanzioni repressive per la violazione degli articoli 13 e 14 del regolamento, relativi a obblighi di trasparenza precontrattuale e periodica da parte dei gestori di fondi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento *benchmark* e al regolamento (UE) 2015/2365. Si ritiene tuttavia opportuno che nella legislazione europea e nazionale si tenga conto della necessità di:

- rafforzare i requisiti di *governance*, oltre alle misure di vigilanza e trasparenza, per tutti gli amministratori di indici di riferimento presenti sul territorio europeo, così come per le entità che forniscono i dati utilizzati per la determinazione dei *benchmark*, al fine di scongiurare possibili manipolazioni;

- prevedere che la definizione degli indici sia l'esito anche di un'analisi comparata sulla pluralità di fattori che incidono sul *benchmark* stesso, come nel caso degli indici di riferimento particolarmente critici per la stabilità finanziaria e l'economia reale quali l'EURIBOR per le banche, e degli scenari probabilistici nel caso di strumenti di finanza derivata;

- implementare la misurazione della *performance*, al fine di garantire trasparente, completa ed esaustiva informazione all'investitore, in piena attuazione al dettato costituzionale italiano ed europeo sulla tutela del risparmio;

si auspica, infine, la massima condivisione delle informazioni necessarie alla formazione degli indici tra le autorità di vigilanza competenti coordinate da CONSOB.

Anna Cinzia Bonfrisco